

mobiliare, immobiliare, finanziaria necessaria e utili per gli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che

indirettamente connessi con essi.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i..

ART. 4) Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che intendano condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione ed accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 7. Tutti gli associati regolarmente iscritti, ad eccezione dei soci minorenni, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

ART. 5) Per essere ammessi quale socio è necessario presentare domanda di adesione all'Associazione al Consiglio Direttivo, che la vaglierà entro 30 giorni. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso entro i successivi 30 giorni all'Assemblea Ordinaria, la quale si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 6) I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. L'ammontare delle quote annuali verrà determinato dal Consiglio Direttivo. Le somme versate per la tessera sociale, le quote annuali di adesione all'Associazione e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

ART. 7) Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione. I soci sono espulsi per i seguenti motivi: quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali; quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali; quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome. Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

ART. 8) Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Revisore unico.

ART. 9) L'Assemblea dei soci è l'organo deliberativo dell'Associazione. Ad essa spettano i seguenti compiti: discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo; eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione; approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione; deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti; deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti: deliberare sullo scioglimento dell'associazione; deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con preavviso di giorni 8 (otto) in forma scritta con qualunque mezzo atto a garantire il riscontro dell'avvenuta ricezione e deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 gg dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro 180 gg dalla chiusura dell'esercizio. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

ART. 10) L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli

[Handwritten signatures and a circular stamp are visible at the bottom of the page.]

associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti.

ART. 11) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 5 ad un numero massimo di 11 consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci e resta in carica per 3 esercizi. Il numero dei consiglieri sarà determinato con delibera dall'assemblea ordinaria o dal Regolamento interno, qualora lo preveda. I membri del Consiglio sono rieleggibili. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo: redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere; delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci; determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento; svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno $\frac{2}{3}$ (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta all'anno in occasione della redazione del rendiconto. La convocazione avverrà con preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART. 12) Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale dell'Associazione. Egli presiede il Consiglio Direttivo e sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. Convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 13) Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità ed alla conservazione della relativa documentazione, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 14) Il Revisore unico è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è un revisore legale iscritto al relativo registro. Egli controlla l'amministrazione dell'Associazione; vigila sull'osservanza delle leggi del presente Statuto e del Regolamento Interno; accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio. I Sindaci Revisori, o Revisore unico, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

ART. 15) Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione, eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio, eventuali erogazioni, donazioni, lasciti. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da: quote associative; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017; proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs 117/2017; rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017; ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 16) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including "11/2017" and "11/2017"]

dalla legge.

ART. 17) Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al Codice Civile e alle norme in materia di associazioni E.T.S. (D.Lgs.117/2017).

Bocchigliero, 24 luglio 2023

Firme

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



UFFICIO TERRITORIALE DI COSENZA
02-08-2023
F52 della Serie 3
Imperio versato € 200,00 con F23 26-07-2023

